

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA GENOVESE

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Insoddisfatta dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase del reclamo, con ricorso n. 1596913 del 07.08.2025, la parte ricorrente si rivolge all'Arbitro al quale - in relazione al mutuo chirografario n.***003 - chiede di voler disporre la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate a suo carico nei sistemi di informazioni creditizie. A sostegno delle proprie pretese rileva che: (i) ha sottoscritto il mutuo chirografario n.***003 con l'intermediario resistente, con decorrenza dal 26.05.2020; (ii) non ha mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione negativa, come prescritto dalla normativa di settore; (iii) le segnalazioni risultano lesive della propria reputazione creditizia e non conformi alla vigente normativa, pertanto ne richiede la cancellazione.

Costituitosi, l'intermediario chiede all'Arbitro, in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso, sul rilievo della violazione del principio del *ne bis in idem*, avendo la parte ricorrente proposto in precedenza, innanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario, un altro ricorso, rigettato dal Collegio di Bologna con decisione n. 1526 dell'11.02.2025, avente ad oggetto il medesimo contratto di finanziamento, le stesse doglianze e domanda. Nel merito, chiede disporsi il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato, sul rilievo che: a) la controversia ha ad oggetto il mutuo chirografario n. ***003, di euro 15.000,00,

sottoscritto il 26.05.2020 ed estinto anticipatamente in data 17.12.2024; b) il finanziamento prevedeva il rimborso di quanto dovuto in complessive n. 59 rate mensili. Nel corso del rapporto, la parte ricorrente è incorsa, più volte, in ritardo nel pagamento delle rate; c) per ogni ritardo, ha inviato alla parte ricorrente i relativi solleciti di pagamento, tutti corredati dal preavviso di segnalazione ex art. 125, co. 3 e 5, D.lgs. n. 385/1993, inviati all'indirizzo indicato nel contratto, corrispondente a quello segnalato nel modulo del ricorso, attraverso il servizio di recapito "Formula certa" Posta Time; d) i servizi di spedizione "Posta Time" sono ritenuti idonei dai Collegi ABF a garantire la certezza della consegna della corrispondenza alla data e nel luogo indicato; e) ha dimostrato di avere rispettato, di volta in volta, il presupposto formale ai fini della legittimità della segnalazione nei sistemi di informazione creditizia.

In sede di repliche, la parte ricorrente deduce che: (i) le tracciature informatiche trasmesse dalla parte resistente non garantiscono la certezza della consegna personale, né sono idonee a provare la conoscenza del contenuto della missiva; (ii) la banca ha agito in modo sproporzionato e non conforme al principio di buona fede, segnalando la posizione nonostante la piena estinzione del debito avvenuta in data 17.12.2024.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, contestando la violazione del principio del *ne bis in idem*, sul rilievo che la parte ricorrente ha già proposto un altro ricorso innanzi all'ABF, rigettato dal Collegio di Bologna con decisione n. 1526 dell'11.02.2025, avente ad oggetto il medesimo contratto di finanziamento e le stesse doglianze e domanda.

L'eccezione è fondata.

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio ha lo stesso *petitum* e la stessa *causa petendi* di quello depositato nel 2024 contro l'odierna parte resistente e avente n. 1463242/2024. Ricorso, peraltro, che questo Arbitro ha rigettato nel merito, dopo aver ritenuta corretta la condotta tenuta dall'intermediario resistente alla luce della documentazione versata in atti in quel giudizio (che è la stessa che è nuovamente prodotta anche nell'odierna controversia), relativa ai solleciti di pagamento contenenti il preavviso di segnalazione trasmessi attraverso il servizio di recapito "Formula certa" Posta Time (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 1526 dell'11.02.2025).

In proposito, si rammenta che, sebbene le pronunce ABF non facciano stato tra le parti (diversamente dalle sentenze dell'Autorità giudiziaria), secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro le parti non possono, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa in un secondo giudizio (cfr. *ex multis* Collegio di coordinamento, decisione n. 3962/2012 nonché Collegio di coordinamento, decisione n. 26525/2019). Il detto orientamento si fonda sul fatto che il "*...ne bis in idem costituisce un principio generale del nostro ordinamento processuale, come tale da ritenersi operante anche nell'ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quale è quello*

dell'Arbitro Bancario Finanziario. Com'è noto, la violazione del principio generale del ne bis in idem è correttamente invocata quando tra il giudizio precedente e quello pendente vi sia identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (petitum e causa petendi) del procedimento” (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 5176/2020).

Atteso che, nel caso di specie, tra i due ricorsi vi è perfetta identità sul piano sia soggettivo (stesse parti) sia oggettivo (*causa petendi* e il *petitum*), da ciò discende la dichiarazione inammissibilità del secondo ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.

Tanto premesso, il Collegio rileva anche l'inammissibilità della contestazione, formulata per la prima volta in sede di repliche, relativa alla dedotta illegittimità delle segnalazioni pregiudizievoli per effetto dell'avvenuta estinzione anticipata del mutuo chirografario nel dicembre 2024.

Come noto, le Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare, in sede di repliche, la domanda formulata con il ricorso, prevedendo testualmente che “*Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale*” (Sez. VI, § 1), lasciando solamente la facoltà di puntualizzare e chiarire le domande già formulate nel ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE